MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE, PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E PER LA DECARBONIZZAZIONE DELLE INDUSTRIE

Art. 1-ter

Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di informazioni ai clienti delle società di vendita di energia al dettaglio

All'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identita' dell'intermediario con cui e' stata sottoscritta l'offerta e sia fornita" sono sostituite dalle seguenti: "i clienti finali ricevano in via elettronica informazioni sulla fatturazione e sulle bollette che comprendono, a beneficio dei medesimi clienti finali, l'indicazione dell'identita' dell'intermediario mediante il quale e' stata sottoscritta la fornitura; tale informazione e' resa disponibile esclusivamente al venditore che emette la bolletta e al cliente finale; sia fornita".

Versione in vigore dal 19 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitivita' delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie
Estremi	Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21
Capo	I — Misure urgenti in materia di energia elettrica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-riduzione-del-costo-dell-energia-elettrica-e/art-1-ter-modifica-all-articolo-9-del-decreto-legislativo-4-luglio-2014-n-102

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it